

(N. 2087)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE SABBATA, DE CINQUE, GARIBALDI
e FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1986

Modificazione di norme sulla sospensione degli amministratori
degli enti locali a causa di pendenza di procedimenti penali

ONOREVOLI SENATORI. — In occasione della discussione del testo legislativo che ha dato vita alla legge 11 novembre 1986, n. 765, è stato presentato un emendamento che disciplina l'effetto delle sentenze di ulteriore grado sulla sospensione degli amministratori pubblici condannati con sentenza di primo grado per i reati e alle pene previsti dalla legge 1° giugno 1977, n. 286, che ha modificato l'articolo 270 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

L'emendamento trova ragione nella incertezza del diritto che deriva dalla mancanza di disciplina nella detta materia, incertezza che si riflette sulla legittimità dell'esercizio della funzione da parte di pubblici uf-

ficiali e quindi sulla legittimità degli atti posti in essere dagli stessi o da altri che li sostituiscano per effetto di una sospensione di dubbia legittimità. Nella pratica situazioni del genere non sono mancate.

La 1^a Commissione del Senato in sede legislativa ha unanimemente dichiarato di concordare con il contenuto dell'emendamento, ma ha deciso di non far ritardare l'entrata in vigore della legge 11 novembre 1986, n. 765, e ha di conseguenza preferito suggerire una procedura legislativa autonoma per lo stesso emendamento.

È quanto ha indotto i sottoscritti a presentare il disegno di legge che viene sottoposto all'esame dei senatori con l'auspicio di una favorevole conclusione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 1° giugno 1977, n. 286, è aggiunto il seguente:

« Art. 2-*bis*. - 1. La sospensione cessa quando sia successivamente pronunciata sentenza di assoluzione o di condanna a pena inferiore a quella prevista dall'articolo 1.

2. La sospensione si applica altresì se una successiva sentenza pronuncia condanna che rientri nelle indicazioni dell'articolo 1.

In tal caso hanno effetto le disposizioni dell'articolo 2'».